

**REGOLAMENTO (CE) N. 23/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 6 gennaio 2003**

**che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari di Israele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 786/2002 della Commissione <sup>(4)</sup>, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.
- (3) Il regolamento (CE) n. 19/2003 della Commissione <sup>(5)</sup> ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 <sup>(7)</sup> ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

- (5) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore singolo (standard) originari di Israele. Occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune.
- (6) Il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003. Pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo.
- (7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le importazioni di garofani a fiore singolo (standard) (codice NC ex 0603 10 20) originari di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 gennaio 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU L 127 del 14.5.2002, pag. 3.

<sup>(5)</sup> Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(6)</sup> GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

<sup>(7)</sup> GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.